



LOTTO 1

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA

A.M.I.U. S.p.A.
Località Puro Vecchio S.p. 168 - Trani - BAT
Codice Fiscale e Partita IVA 04939590727

DURATA DEL CONTRATTO

Dalle ore 24:00 del	20/07/2023
Alle ore 24:00 del	31/12/2025

Frazionamento del premio: Annuale

Prima rata	dal 20/07/2023 al 31/12/2023
Seconda rata	dal 31/12/2023 al 31/12/2024
Terza rata	dal 31/12/2024 al 31/12/2025

Sede legale e operativa: Località "Puro Vecchio" Strada Provinciale 168 - 76125 Trani (Bt)
tel. 0883 583543 - mail: info@amiutrani.it - pec: amiutranispa@pec.it - www.amiutrani.it

SOCIETÀ UNIPERSONALE SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO EX ART. 2497 COD. CIV. DA PARTE
DEL COMUNE DI TRANI • CAP.SOC. € 1.000.000,00 REG. IMPR.: BA • C.F. E P. IVA: 04939590727 • REA N. 355874

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

- Art.1 Definizioni
Art.2 Attività degli Assicurati

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art.3 Durata del contratto
Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art.5 Regolazione del premio
Art.6 Recesso all'annualità
Art.7 Modifiche dell'assicurazione
Art.8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Art.9 Oneri fiscali
Art.10 Foro competente
Art.11 Interpretazione del contratto
Art.12 Obblighi in caso di sinistro
Art.13 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
Art.14 Coassicurazione e delega
Art.15 Variazioni nella persona dell'Assicurato
Art.16 Alienazione dell'Azienda o delle cose cui si riferisce l'assicurazione
Art.17 Clausola broker
Art.18 Rinvio alle norme di legge

SEZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

- Art.1 Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
Art.2 Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
Art.3 Malattie professionali
Art.4 Qualifica di terzo
Art.5 Esclusioni
Art.6 Garanzie speciali
Art.7 Precisazioni inerenti la garanzia
Art.8 Gestione delle vertenze di danno e spese
legali Art.9 Validità territoriale
Art. 10 Franchigia

SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

- Art.1 Massimali
Art.2 Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti
Art.3 Calcolo del premio
Art.4 Riparto di coassicurazione

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**Art.1 - DEFINIZIONI**

Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Assicurato	La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. E' riconosciuta la qualifica di Assicurato a: • La Società Contraente, A.M.I.U. Trani S.p.A.; • I soci della Contraente limitatamente alle attività oggetto della presente Assicurazione e per le quali sussista la responsabilità della Contraente stessa, • Gli Enti Pubblici proprietari concedenti beni immobili ed impianti utilizzati ed in consegna alla Contraente, • Gli Amministratori, Sindaci, Dirigenti e Dipendenti della Contraente nonché le persone fisiche di cui questa si avvalga per lo svolgimento delle proprie attività, • Ogni altro soggetto cui è riconosciuta la qualifica di Assicurato nel presente contratto.
Annualità / Periodo assicurativo	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Broker	La MAG Spa, quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Cose	Gli oggetti materiali e gli animali.
Danno corporale	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale;
Danni materiali	il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa;
Dipendenti	Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza, inclusi: le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre Amministrazioni, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in polizza; quelli per i quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall'Assicurato; quelli per i quali l'Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti

	dall'Assicurato; Sono parificati a dipendenti i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione.
Franchigia	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Infrastrutture	Impianti e reti afferenti la gestione e conduzione del Servizio Idrico Integrato (captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione di acque ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue).
Massimale per sinistro	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, inclusi tutti gli eventi riferibili ad un sinistro in serie, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione;
Retribuzioni	Tutto quanto al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni (es. stipendio, altri elementi a carattere continuativo, provvigioni, premi di produzione, bonus e gratifiche, l'equivalente del vitto ed alloggio eventualmente dovuti al dirigente), gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati). Sono invece esclusi: i rimborsi spese e gli emolumenti a carattere eccezionale, gli emolumenti lordi versati dal Contraente alle società che si occupano della somministrazione del lavoro, purché non superiori al 5% del monte retribuzioni complessivo come sopra determinato.
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;
Sinistro (secondo la formula temporale "loss occurrence")	Il verificarsi, durante il tempo dell'assicurazione, dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione, indipendentemente dal momento in cui è stata posta in essere la condotta o l'omissione che lo ha causato, anche se antecedente alla data di inizio dell'assicurazione
Sinistro in serie	una pluralità di eventi riconducibili ad una stessa causa od atto, i quali tutti saranno considerati come un unico sinistro;
Società	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;

Art.2 - Attività degli Assicurati

La presente assicurazione è operante, nei limiti dei massimali pattuiti e ferme le esclusioni precisate in polizza, per i rischi della responsabilità civile derivante al Contraente dall'esercizio delle proprie attività istituzionali, rivolta a clienti pubblici e privati, nonché di ogni altra attività esercitata per effetto di leggi, regolamenti, delibere o determinazione dei propri organi uffici, presenti e future, svolte in qualsiasi forma -anche in concorso con altri soggetti o tramite volontariato associato e non-.

L'assicurazione opera pertanto a titolo esemplificativo e non esaustivo per le seguenti attività:

- servizi di raccolta differenziata;
- servizio di trasporto e conferimento della frazione di rifiuto;
- proprietà e gestione dei centri di raccolta inclusa discarica rifiuti;
- lavaggio, manutenzione e sostituzione dei cassonetti;
- spazzamento, pulizia e lavaggio delle aree pubbliche sia meccanico che manuale senza alcuna limitazione di orario;

- pulizia delle spiagge;
- servizi cimiteriali; servizi di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione e deblattizzazione;
- raccolta e rimozione amianto abbandonato;
- pulizia e manutenzione delle fontane;
- pulizia delle caditoie stradali;
- raccolta rimozione carogne di animali abbandonate;
- altri servizi occasionali su richiesta.

L'assicurazione ha quindi validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità civile dell'assicurato sia diretta sia indiretta solidale anche quale committente, organizzatore, promotore e qualunque altro titolo potendo l'attività essere svolta direttamente indirettamente e comportare pertanto il ricorso a prestazioni di soggetti terzi (es.: appaltatore subappaltatori) con i quali il Contraente/Assicurato non intrattiene rapporti di lavoro subordinato o di para subordinazione.

Sono compresi i rischi derivanti L'Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi; con l'approvazione degli organi competenti l'Assicurato può assumere, direttamente o a mezzo di Enti, Consorzi e Società, la gestione di tutti gli altri servizi consentiti dalla legislazione vigente in materia e/o dal proprio Statuto.

L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

dalla proprietà e/o dall'uso e/o dalla conduzione di ogni bene, mobile o immobile (comprese aree e terreni), di fatto utilizzato necessario o ritenuto idoneo o utile ai fini dello svolgimento dell'attività.

L'assicurazione vale altresì per le attività complementari, accessorie, preliminari e conseguenti rispetto a quelle principali, comunque e dovunque svolte nessuna esclusa né eccettuata.

Sono pure comprese le attività e/o servizi svolti da soggetti con cui il Contraente intrattenga rapporti di collaborazione e/o convenzione, ai quali l'Azienda partecipi con propri mezzi e/o personale e/o costi anche se non deliberati con atto specifico.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si conviene tra le parti tuttavia che l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

In deroga all'art. 1910 c.c. la presente polizza verrà considerata a primo rischio rispetto ad altre coperture assicurative stipulate dalla Contraente o dagli Assicurati per i medesimi rischi oggetto della presente Assicurazione.

Art. 3. - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà alla scadenza prevista senza obbligo di disdetta.

Alla scadenza il Contraente ha facoltà di rinnovare il contratto per un ulteriore periodo massimo di anni 2 (due), alle medesime condizioni economiche e normative in corso.

Su espressa richiesta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale.

Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia (soggetto a variante)

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che:

Opzione BASE

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro **60 giorni** dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

Opzione Migliorativa

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro **90 giorni** dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato D.Lgs 192/2012 per i suindicati periodi di comparto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e successive modificazioni il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

Art.5 - Regolazione del premio

Il premio offerto dalla Società è da intendersi quale premio forfettario. Non è pertanto prevista alcuna regolazione del premio alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto.

Art.6 - Recesso all'annualità (soggetto a variante)

Opzione BASE

In caso di contratto poliennale, alle Parti è concessa la facoltà di rescindere lo stesso alla fine di ogni periodo assicurativo annuo con preavviso di **90 giorni** da comunicare esclusivamente all'altra parte a mezzo Lettera raccomandata a.r.. o PEC.

Opzione migliorativa

La Società **rinuncia** alla facoltà di recesso annuo.

Art.7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte, anche per il tramite del broker, con lettera raccomandata o altro mezzo (e-mail certificata o simili) indirizzata alla Società oppure all'Agenzia della stessa cui è affidato il contratto. Si richiama a tal riguardo quanto previsto dall'art. 17 "Clausola Broker".

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art.11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.12 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al Broker entro **60 giorni** lavorativi da quando ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo.

Denuncia cautelativa

Qualora dall'analisi delle informazioni e dagli elementi raccolti non emergano responsabilità per l'accaduto a carico dell'Assicurato stesso:

- il Contraente/Assicurato invierà alla Società, a scopo cautelativo, tutta la documentazione del sinistro compresa la lettera di reiezione spedita al terzo ed eventuale ulteriore documentazione che la Società dovesse richiedere;
- la Società, qualora dovessero emergere nuovi elementi che possano ricondurre ad una responsabilità a carico del Contraente/Assicurato, provvederà all'apertura del sinistro.
- si conviene tra le parti che qualora il sinistro cautelativo diventi successivamente un sinistro risarcibile ai termini di polizza, la Società resterà obbligata ad aprirlo e gestirlo come tale.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:

- in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di Legge;
- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

1. sinistri denunciati;
2. sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
3. sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
4. sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte),
5. sinistri definiti senza pagamento.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art.14 - Coassicurazione e delega (opzionale)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, compresa ogni responsabilità solidale.

Le Società assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto delle coassicuratrici dalla Società delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposita tabella della Sezione 4 alla presente Polizza.

Art.15 - Variazioni nella persona dell'Assicurato

Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la Società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento della Società assicurata o della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione.

Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dall'Assicurato od aventi causa, entro il termine di 45 giorni dal loro verificarsi, alla Società, la quale nei 15 giorni successivi ha la facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di 90 giorni.

Art.16 - Alienazione dell'Azienda o delle cose cui si riferisce l'assicurazione

In caso di alienazione dell'azienda o del complesso delle cose cui si riferisce l'assicurazione, l'Assicurato -fermo l'obbligo del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso - deve informare la Società e comunicare all'acquirente l'esistenza dell'assicurazione.

L'assicurazione, se il premio é pagato, continua a favore dell'acquirente per 30 giorni da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine l'assicurazione cessa se l'acquirente non ha dichiarato di voler subentrare nel contratto.

La Società, nei 15 giorni dalla dichiarazione dell'acquirente, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni. Se l'alienazione riguarda singole cose, l'assicurazione cessa per le cose stesse ed il premio viene proporzionalmente ridotto dalla scadenza annuale successiva all'alienazione, salvo che questa sia seguita dalla sostituzione con altre cose analoghe.

Quanto sopra è applicabile anche nei casi di fusione e fusione per incorporazione dell'azienda.

Art.17 - Clausola Broker

La gestione della presente polizza, è affidata al Broker MAG S.p.A con sede legale in Roma, Via delle Tre Madonne 12 iscritta al RUI – Sezione B – con il n.B000400942, Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005 (in seguito denominato anche Broker).

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e sostanziale dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte delle Compagnie Assicuratrici;
- che tutte le comunicazioni, tutte le corrispondenze anche in materia di sinistri e di gestione degli stessi, nonché tutti i rapporti amministrativi inerenti l'esecuzione del contratto, saranno trasmesse dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker oppure, in casi di particolare urgenza, direttamente tra le parti con contestuale invio di copia della relativa corrispondenza al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società in relazione alla presente polizza venga effettuato dall'Ente Contraente per il tramite del Broker e sia liberatorio per l'Ente stesso;
- il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso;
- il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo email, fax o PEC le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.

Il compenso del Broker sarà a carico della Compagnia aggiudicataria, nella misura del 18% da applicare su ogni rata di premio pagata, comprese modifiche, regolazioni e/o variazioni contrattuali.

Art.18 - Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

Art.1- Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività da esso svolta.

L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

L'assicurazione è estesa anche alla responsabilità personale del Legale Rappresentante, degli Amministratori, del Direttore Generale, dei Dirigenti e di tutti i dipendenti e/o collaboratori del Contraente e dei soggetti agli stessi equiparati, di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio della sua attività, incluso per il personale distaccato presso l'Assicurato, nonché nell'esercizio di ogni altra attività svolta, anche presso terzi, su incarico della Contraente.

Resta salva la facoltà di surroga spettante alla Società in caso di dolo dei soggetti sopra indicati, giudizialmente accertati con sentenza definitiva.

Art.2 - Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti;

per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;

ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965 e del D.Lgs n.38/2000, cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali.

La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12/06/84 N.222, nonché la rivalsa di enti similari.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Art.3 - Malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificati gli eventi che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma in ogni caso entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia non vale per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli

stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Art.4 - Qualifica di terzo

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

Art.5 - Esclusioni

Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:

1. da furto, eccettuati i seguenti casi, che invece sono ricompresi nell'assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente Autorità:
 - 1.1. furto perpetrato mediante l'utilizzazione di ponteggi eretti dall'Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività;
 - 1.2 sottrazione di cose di terzi riposte in armadi o mobili chiusi a chiave o con lucchetti ovvero riposte presso guardaroba o depositi custoditi dell'Assicurato o appartenenti a qualunque soggetto o ente del cui operato lo stesso debba legalmente rispondere;
2. ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità del D. Lgs. N. 209/2005, e successive variazioni ed integrazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili;
3. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - inquinamento lento e graduale, infiltrazione, aria, terreni o colture;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua.Fatto salvo quanto previsto all'articolo Inquinamento accidentale;
5. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali;
6. alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori;
7. derivanti da asbestosi e silicosi, nonché quelli da fumi da saldatura;
8. a cose in genere cagionate da cedimento o franamento del terreno, salvo quanto previsto nell'apposita garanzia;

L'assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatori di lavoro non comprendono i danni:

- i danni verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- i danni causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo. Per "atto di terrorismo" si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi religiosi, politici, ideologici o etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte.

Art.5.1 – Esclusione Totale CYBER e DATI

1. Nonostante qualsiasi disposizione contraria all'interno della presente Polizza o qualsiasi approvazione della stessa, la presente Polizza non si applica a perdite, danni, responsabilità,

reclami, multe, penali, costi o spese di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, contribuite da, derivante da o in connessione con qualsiasi:

1.1 Atto Informatico o Incidente Informatico inclusa, ma non limitata a, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o rimediare a qualsiasi Atto Informatico o Incidente Informatico; o

1.2 Perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi dato, incluso qualsiasi importo relativo al valore di tali dati;

indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza ad esso.

2. Nel caso in cui una qualsiasi parte di questa clausola venga ritenuta non valida o inapplicabile, la parte restante rimarrà in vigore a tutti gli effetti.
3. Questa clausola sostituisce qualsiasi altra formulazione nella Polizza o qualsiasi clausola ad essa relativa che abbia un rapporto con un Atto Informatico, un Incidente Informatico o Dati e, se in conflitto con tale formulazione, la sostituisce.
4. Se i Sottoscrittori affermano che, a causa di tale approvazione, la perdita subita dall'Assicurato non è coperta dalla presente Polizza, l'onere di provare il contrario sarà a carico dell'Assicurato.

Definizioni

5. **Sistema informatico** indica qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, computer portatile, tablet, dispositivo indossabile), server, cloud o microcontrollore compreso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione dei suddetti e incluso qualsiasi input, output, dispositivo di archiviazione dati, apparecchiatura di rete o struttura di backup associati, di proprietà o gestiti dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte.
6. **Atto Informatico** indica un atto non autorizzato, dannoso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dannosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi **Sistema Informatico**.
7. **Incidente Informatico** significa:
 - 7.1 qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni correlati che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi **Sistema Informatico**; o
 - 7.2 qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziale o totale correlate o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico
8. **Dati** significa informazioni, fatti, concetti, codice o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma per essere utilizzata, accessibile, elaborata, trasmessa o archiviata da un sistema informatico.

Art.5.2 - Esclusione Malattie Trasmissibili

1. Nonostante qualsiasi disposizione contraria in questa polizza, questa polizza non copre tutte le perdite effettive o presunte direttamente o indirettamente correlate a responsabilità, danni, risarcimenti, infortuni, malattie, morbi, decessi, spese mediche, spese di difesa, altri costi, spese o qualsiasi altro importo, e indipendentemente da qualsiasi altra causa che contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi sequenza, originata da, causata da, derivante da, o in altro modo in connessione con una malattia trasmissibile o la paura, la minaccia (sia essa effettiva o percepita) di una malattia trasmissibile.
2. Ai fini di questa esclusione, la perdita, la responsabilità, il danno, il risarcimento, l'infortunio, la malattia, il morbo, la morte, il pagamento medico, i costi di difesa, i costi, le spese o qualsiasi altro importo, include, ma non si limita a, qualsiasi costo per ripulire, disintossicare, rimuovere, monitorare o testare una malattia trasmissibile.

3. Come qui utilizzato, una malattia trasmissibile indica qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo in cui:
- 3.1. la sostanza o l'agente include ma non si limita a, virus, batteri, parassiti o altri organismi o qualsiasi loro variazione, siano essi considerati viventi o meno, e
 - 3.2. il metodo di trasmissione, diretto o indiretto, include ma non si limita a, trasmissione per via aerea, trasmissione di fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas o tra organismi, e
 - 3.3. la malattia, la sostanza o l'agente può causare o minacciare lesioni fisiche, malattie, danni morali, danni alla salute umana, benessere umano o danni alla proprietà.

Art.6 - Garanzie speciali

Le garanzie di cui al presente articolo si intendono prestate anche in deroga a quanto disposto al precedente art. 5 esclusioni entro i limiti di seguito indicati:

6.1 Committenza lavori. L'Assicurazione si intende operante per i danni di cui l'Assicurato è chiamato a rispondere in qualità di committente dei lavori di progettazione, realizzazione, ristrutturazione, completamento, potenziamento, collaudo, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti, inclusi i lavori sui punti di consegna, gli scavi e le opere provvisorie, fatta salva l'esperibilità dell'azione di rivalsa della Società nei confronti degli stessi.

Inoltre la garanzia assicurativa è estesa alla Responsabilità Civile che ai sensi di Legge possa derivare all'assicurato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore dipendente dell'appaltatore e/o del subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL.

6.2 Inquinamento accidentale (soggetta a variante)

L'Assicurazione si intende operante per i danni di qualunque natura conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, infiltrazione e contaminazione di acque, terreni o colture, interruzioni od impoverimento di deviazioni e sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti di minerali ed in generale di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento a condizione che i medesimi siano derivati da eventi aventi causa imprevista, improvvisa e repentina.

In caso di sinistro indennizzabile si intendono compresi in garanzia i costi di ripristino fino ad un massimo del 10% del sottolimito garantito per la presente garanzia.

Restano in ogni caso escluse le conseguenze di inquinamento graduale e progressivo.

6.3 Danni da cedimento o franamento del terreno

L'assicurazione è estesa ai danni a cose dovuti a cedimento o franamento o vibrazione del terreno fatta eccezione per i danni che derivino dai lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

Art.7 - Precisazioni inerenti la garanzia

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per:

1. la responsabilità civile derivante da proprietà o conduzione e/o uso e/o manutenzione, a qualsiasi titolo o destinazione, di reti e impianti di qualunque natura oggetto dell'attività dell'assicurato, fabbricati comprese tensostrutture, impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi, cancelli sovracomandati, laboratori, terreni e relativi impianti ed attrezzature incluse piante e coltivazioni che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
 - a. attività sportive, ricreative, assistenziali, didattiche;
 - b. civili abitazioni, uffici;
 - c. attività rurali;
 - d. attività industriali, commerciali e/o di deposito merci, magazzini, officine di manutenzione e/o riparazione di mezzi aziendali comprese le officine mobili, unità locali.
 - e. antenne, spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato anche tenuti in giardino, alberi ad alto fusto, strade private e recinzioni in muratura.

2. i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguiti in economia dall'assicurato, restando inteso che, qualora gli stessi fossero affidati a terzi, la garanzia opera per quanto imputabile all'assicurato nella sua qualità di committente.
3. **(Soggetta a Variante) ai danni da spargimento di acqua** derivanti dalla rottura accidentale di tubazioni e condutture dei fabbricati. La garanzia per i danni da spargimento d'acqua e/o da rigurgito di fogne conseguenti o non conseguenti a rotture o guasti accidentali di tubazioni, condutture e/o depositi è operante nel **limite** indicato nell'apposita scheda. La garanzia non comprende i danni derivanti da stillicidio;
4. la responsabilità per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato;
5. la responsabilità per danni cagionati alle cose sollevate caricate e scaricate, nei limiti del sottolimito previsto in polizza;
6. la responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato e/o detenuti a qualsiasi titolo dallo stesso;
7. la responsabilità derivante dalla gestione di servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile personale del personale medico e parasanitario; l'impiego di squadre di pronto intervento per emergenze in genere, compresi i gruppi organizzati di volontari;
8. la responsabilità civile derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, sportiva, artistica, culturale, assistenziale, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socioformativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili), spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e macelli e simili. Il tutto anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori;
9. **(Soggetta a Variante)** la responsabilità per **danni a cose altrui derivanti da incendio**, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI/TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;
10. la responsabilità Civile personale dei dipendenti per danni arrecati a terzi o ad altri dipendenti nello svolgimento delle rispettive mansioni. Si intende inclusa la responsabilità dei dipendenti nella loro qualifica di: "Datore di Lavoro"; "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza" ai sensi del D.Lgs. n°81/2008 (testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) Dirigenti e preposti e successive modifiche ed integrazioni; nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. n°81/2008 (testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e successive modifiche ed integrazioni;
11. la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni conseguenti alle rotture delle condutture e degli impianti sotterranei;
12. la responsabilità civile per danni a beni di terzi nell'ambito dei lavori;
13. la responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o utilizzo di distributori di carburante;
14. la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art.2049 del Codice Civile ivi compresa quella per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. Premesso inoltre che il Contraente può affidare in uso a qualsiasi titolo ai propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autoveicoli immatricolati ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la società si obbliga a tenere indenne il contraente assicurato stesso, delle somme che quest'ultimo sia tenuto a pagare al conducente degli stessi per danni da quest'ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione;
15. la responsabilità civile derivante da danni a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà o in uso all'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti degli stabilimenti, salvo quanto previsto dal

D.Lgs. 209/2005 e ss. mm. e ii.;

16. la responsabilità derivante dall'installazione, manutenzione, posa in opera e riparazione, prove e dimostrazioni anche presso terzi di apparecchiature, macchinari e prodotti in genere;
17. la responsabilità derivante da attività di pulizia e manutenzione impianti, direttamente gestite o gestite da terzi, in questa seconda ipotesi la garanzia vale sempre che sussista responsabilità dell'assicurato e salvo il diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile per danni conseguenti;
18. la responsabilità per i danni derivanti da tracimazione, esondazione, inondazione ed allagamento con un limite di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo con uno scoperto del 10% minimo € 3.000,00;
19. la responsabilità dall'utilizzo delle modalità operative del telelavoro e dello smart- working;
20. la responsabilità dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: biciclette, ciclo furgoncini, carrelli a mano etc..., nonché -fatta salva l'esclusione dei rischi da circolazione soggetti a precisi obblighi assicurativi- dalla proprietà e/o dall'esercizio di macchine operatrici, mezzi di trasporto, sollevamento e movimentazioni di merci e materiali, (carrelli e simili);
21. la responsabilità all'assicurato per lesioni a persona nei casi di aggressione per rapina verificati nell'ambito delle aree dell'azienda nonché attentati o atti violenti legati a manifestazioni di natura sindacale;
22. la responsabilità da proprietà ed impiego di cani ed altri animali;
23. la responsabilità per i danni ai veicoli di terzi e/o dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi dell'assicurato.
24. La responsabilità per la somministrazione di cibo e bevande, derivante dall'esercizio di servizi di ristorazione di mense ed affini, inclusa la responsabilità derivante all'assicurato quale committente, come pure per quanto riguarda la proprietà e/o l'esercizio di distributori automatici di cibi e bevande.

Art.8 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato ivi compresa mediazione, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art.1917 C.C.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale invece, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali e/o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe e/o ammende né delle spese di giustizia penale.

La società anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del contraente/assicurato è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali.

Tuttavia, prima della liquidazione di un danno rientrante completamente in franchigia la Società è tenuta a richiedere l'autorizzazione alla liquidazione al Contraente il quale può rifiutarla. In tal caso la Società ha la facoltà di non proseguire nella gestione della vertenza che dovrà essere obbligatoriamente presa in carico dal Contraente.

Se ciò si verificasse la Società non è più obbligata in relazione a tale sinistro anche per eventuali somme eccedenti la franchigia contrattuale, salvo diversa pattuizione tra la Società ed il Contraente.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già in quel momento deciso per la richiesta di rinvio a giudizio dell'assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali per resistere all'azione promossa contro l'assicurato entro il limite previsto dall'Art. 1917 cc.

Art.9 - Validità territoriale

La presente assicurazione ha validità nel mondo intero escluso Usa, Canada e Messico.

Art. 10 – Franchigia (soggetta a variante)**Opzione BASE**

La garanzia è prestata con una franchigia frontale assoluta di Euro 1.000,00 per ogni danno e per ogni danneggiato, salvo quanto espressamente previsto.

Le richieste di risarcimento saranno gestite dalla Società, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di rimborsare l'importo della franchigia predetto per sinistro.

Alla fine di ogni annualità assicurativa, la Società si impegna a far pervenire alla Contraente l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, del:

- numero del sinistro
- data di denuncia del sinistro
- data di liquidazione del sinistro
- importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato
- importo da recuperare nei confronti della Contraente.

La Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 90 giorni dalla richiesta scritta da parte della Società, richiesta che sarà corredata da documentazione atta a dimostrare l'avvenuto pagamento dei danni. Qualora la polizza dovesse essere disdettata per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla quietanza e liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 90 giorni dalla richiesta.

In entrambi i casi, se la richiesta perviene all'Ente senza tale documentazione il termine entro cui provvedere al rimborso decorre dalla data di effettivo ricevimento della documentazione medesima.

Opzione Migliorativa

Non è prevista alcuna franchigia frontale.

Alla fine di ciascuna annualità assicurativa, la Società si impegna a far pervenire alla Contraente l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, del:

- numero del sinistro
- data di denuncia del sinistro
- data di liquidazione del sinistro
- importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato
- importo da recuperare nei confronti della Contraente.

La Società potrà richiedere di avere accesso alla documentazione relativa ai predetti sinistri, in tutto o in parte, sia in maniera diretta, sia per tramite di propri fiduciari, la Contraente si impegna a fornire la documentazione richiesta o, in alternativa, a consentirne la visione presso i propri uffici, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.

Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, sia rilevato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola presente risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

SEZIONE 4 - MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.1- Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali per sinistro e per annualità assicurativa:

Responsabilità Civile verso Terzi	€ 1.500.000,00= per ogni sinistro, con il limite di
	€ 1.500.000,00= per ogni persona lesa e
	€ 1.500.000,00= per danni a cose
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€ 1.500.000,00= per ogni sinistro, con il limite di
	€ 1.500.000,00= per persona lesa.

Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

Art.2 - Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o franchigia
(Soggetta a variante) Ogni e qualunque evento, salvo quanto di seguito elencato		Opzione BASE € 1.000,00 per sinistro Opzione Migliorativa Franchigia ZERO / Nessuna
Interruzioni e sospensioni di attività di terzi	500.000,00 per sinistro	Franchigia prevista in polizza per sinistro
Danno biologico	I massimali R.C.O. di polizza	
Malattie professionali	I massimali R.C.O. di polizza	
Danni da furto	€ 100.000,00 per periodo assicurativo	Franchigia prevista in polizza per sinistro
(Soggetta a Variante) Danni da spargimento di acqua e rigurgito di fognature, conseguenti e non conseguenti, a rotture a guasti o rotture accidentali di tubazioni, condutture o depositi	Opzione BASE € 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo Opzione Migliorativa Nel limite del Massimale RCT	Franchigia prevista in polizza per sinistro
(Soggetta a Variante) Danni da inquinamento accidentale	Opzione BASE € 500.000,00 = per sinistro Opzione Migliorativa € 1.000.000,00 = per sinistro	Franchigia prevista in polizza per sinistro
Danni a cose in consegna e custodia	€ 350.000,00 per sinistro	Franchigia prevista in polizza per sinistro
Danni a condutture ed impianti sotterranei	250.000,00 per sinistro	Franchigia prevista in polizza per sinistro

Danni da cedimento e franamento del terreno	€ 500.000,00 per sinistro	Franchigia prevista in polizza per sinistro
Danni a cose sollevate caricate e/o scaricate	€ 250.000 per sinistro	Franchigia prevista in polizza per sinistro
(Soggetta a Variante) Danni da incendio	Opzione BASE 1.000.000,00 per sinistro in eccesso ad eventuale polizza incendio (Ricorso Terzi) Opzione Migliorativa Nel limite del Massimale RCT in eccesso ad eventuale polizza incendio (Ricorso Terzi)	Franchigia prevista in polizza per sinistro

Art.3 - Calcolo del premio

Il premio annuo lordo pattuito per la presente assicurazione e dovuto dalla Contraente viene così calcolato:

TUTTE LE GARANZIE		
Ributizione annua lorda	Tasso finito pro-mille	Premio finito
€ 3.286.574,36		

Scomposizione del premio annuale anticipato:

Premio imponibile	
Imposte	
TOTALE	

Art.4 - Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione